

# La seconda pronuncia

Massimo D'Ambrosio

**I**l divieto di *reformatio in peius*, com'è noto, è un principio fondamentale in tema di impugnazione della sentenza. Esso implica, in buona sostanza, che la sentenza che si sostituisce a quella caducata non possa decidere in senso più sfavorevole al ricorrente. Le impugnazioni, infatti, sia in diritto processuale civile sia in procedura penale, sono rimedi giuridici attribuiti alle parti, e in qualche caso anche a soggetti che non sono stati parti del processo, per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice e consentono di chiedere un nuovo esame della causa e una nuova pronuncia di un diverso giudice.

Il principio, di alta civiltà giuridica, che facilita l'accertamento del diritto, trova riscontro in numerose previsioni normative. Il nuovo codice di procedura penale ne ha allargato la sfera di operatività, com'è dato vedere all'art. 428 c.p.p. che introduce la necessità di una pronuncia della corte d'appello con formula più favorevole all'imputato, innovando rispetto all'art. 387 c.p.p. abr. che escludeva la *reformatio in peius* nell'appello istruttorio.

Basti pensare poi alla conferma, di cui all'art. 597 c.p.p., della *reformatio in peius* nel caso di appello del solo imputato, in linea con la direttiva dell'art. 2 n. 92 della legge

La *reformatio in peius* nella giurisdizione del Consiglio nazionale geometri.

Un commento alla sentenza della Corte suprema di Cassazione, n. 13170/91, sulle decisioni disciplinari dei collegi.

n. 81/87, che impone al giudice di secondo grado di diminuire la pena complessiva nell'ipotesi di accoglimento dell'appello in ordine solo a parte della fattispecie.

Precedentemente la giurisprudenza interpretativa sul generale divieto della *reformatio in peius* considerava il divieto come finalizzato a intenti globali di carattere pragmatico sicché la pena, nella vigenza del c.p.p. abrogato, poteva anche essere aumentata in qualcuno dei suoi componenti se, nel totale, non si superava la pena complessiva già inflitta dal primo giudice. Ora il

ferreo meccanismo dell'art. 597 c.p.p. impedisce qualsiasi aggiramento del divieto che poteva passare attraverso una rideterminazione della pena.

Naturalmente, come apparirà chiaro al lettore, il divieto di *reformatio in peius* vige solo nell'ipotesi di impugnazione da parte del solo imputato. Il principio impedisce l'applicazione di una pena più grave, o comunque in generale di una decisione più svantaggiosa, nei confronti della parte che ha proposto impugnazione solo se la parte è l'unica ad aver proposto appello o ricorso. Nella ipotesi in cui anche la controparte abbia impugnato il provvedimento per ottenere ovviamente una decisione a lei più vantaggiosa è evidente che l'eventuale accoglimento di siffatta contestazione non potrebbe essere inibito da una



malintesa interpretazione del divieto nei confronti della parte soccombente.

Anche il Consiglio nazionale dei geometri, nell'espletamento della sua attività giurisdizionale, non può sottrarsi a questo principio. Invero, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le decisioni del Consiglio del Collegio in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'Albo, nonché ai giudizi disciplinari, possono essere impugnate ("è dato ricorso") tanto dall'interessato quanto dal procuratore della Repubblica.

In considerazione del fatto che gli "interessati" sono sicuramente da identificarsi con coloro nei cui confronti si è proceduto, come si evince dall'obbligo di notifica agli interessati stessi, contenuto nel primo comma dell'art. 15 del citato Rd 274/1929, che non si giustificerebbe se gli interessati non fossero, appunto, i soggetti accennati.

Orbene, in presenza di una duplice possibilità di ricorso da parte degli interessati e del procuratore della Repubblica, non par dubbio che ciascuno di essi, singolarmente e non necessariamente in modo cumulativo, possa invocare il nuovo esame da parte del Consiglio nazionale, che dovrà procedere con i poteri e i limiti stabiliti dall'ordinamento professionale e dalle norme procedurali applicabili per analogia, tra le quali certamente quelle che

governano il generale principio della *reformatio in peius*. In questo senso, e non in altro, la nota sentenza della Corte suprema di Cassazione, a sezioni riunite, n. 13170, del 6 dicembre 1991, peraltro già da noi massimata e annotata nelle pagine di questa rivista.

Il ricorrente, impugnando per Cassazione una decisione del Consiglio nazionale dei geometri depositata il 18 giugno 1990, in assenza di una concorrente impugnazione del Pubblico ministero, contestava una sanzione disciplinare con la quale gli si faceva carico di aver tenuto un comportamento contrario alle norme di deontologia professionale, per aver consentito, nel cartello apposto all'ingresso di un cantiere di lavoro, alla indicazione del suo nome quale semplice collaboratore di altro soggetto non iscritto ad Albo professionale. La Corte di Cassazione, nell'esame dei diversi motivi di ricorso, ne accoglieva però l'ultimo perché il Consiglio nazionale dei geometri non poteva, appunto per la presenza del generale divieto di *reformatio in peius* sostituire alla sanzione della censura irrogata dal Consiglio del collegio, una più grave sanzione consistente nella sospensione per mesi tre dall'Albo, effettuata in seguito a nuova valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente giudicato in spregio delle regole di deontologia professionale.